

TRIBUNALE MILANO

20 OTTOBRE 1988

PRESIDENTE: MICELISOPO

RELATORE: BUDANO

PARTI: BOCCI

(Avv. Restuccia, Macro)

S.P.A. HONEYWELL INFORMATION

SYSTEM ITALIA

(Avv. Cianchetti)

Contratto di manutenzione hardware • Clausola di adeguamento del canone • Mancanza • Aumento unilateralmente disposto dall'impresa di manutenzione • Illegittimità • Accettazione di un precedente aumento da parte del cliente • Significatività ai fini dell'adesione ad una clausola di adeguamento • Esclusione.

La mancanza in un contratto di manutenzione dell'hardware di una clausola che preveda l'adeguamento periodico del canone rende illegittimo l'aumento unilateralmente disposto dall'impresa fornitrice del servizio, a nulla rilevando la circostanza che, in una precedente occasione, il cliente avesse accettato, pur dopo ripetute contestazioni, un aumento del canone, poiché non può da questa desumersi un'adesione tacita al principio dell'adeguamento periodico.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 22 gennaio 1985 Bocci Angelo proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 43150/84 in data 19 novembre 1984 con il quale, su ricorso della Honeywell Information Systems Italia S.p.A. (in prosieguo Hisi), il Presidente di questo Tribunale gli aveva intimato il pagamento della somma di L. 8.276.839, oltre accessori e spese. Premesso che il suo rapporto con la Hisi era nato dal contratto di « manutenzione macchine RO/78/145/01 »; che era stata prevista, a fronte della

« manutenzione del calcolatore » oggetto del contratto, la corresponsione di un canone mensile di L. 245.000, non sottoposto a revisione essendo mancata al riguardo, fra le parti, ogni pattuizione; che tuttavia il canone era stato reiteratamente elevato dalla Hisi; che, continuando la lievitazione dello stesso, era stato rifiutato l'ulteriore aumento da L. 324.013 a L. 446.200 (IVA compresa), unilateralmente praticato dalla Hisi; che quest'ultima, « invece di rimettersi nelle previsioni contrattuali », aveva fatto seguire alla mancata accettazione delle illegittime predette pretese persino la sospensione della manutenzione; che, dopo un incontro fra le parti, era stato comunque accettato il nuovo canone — « anche questo senza rivalutazioni » —, con l'intesa di « ritenere annullate le somme contestate »; che nel dicembre del 1982 l'Hisi aveva, peraltro, aumentato il canone arbitrariamente, ancora una volta, e, di fronte al rifiuto di accettazione dell'aumento, nel giugno del 1983 aveva sospeso nuovamente la manutenzione — benché nel frattempo fossero stati pagati i pattuiti canoni mensili —; che, a causa di ciò, dal luglio 1983 non vi era più stata utilizzazione del sistema, « come rappresentato (alla Hisi) dapprima verbalmente, e poi con lettera del marzo '84 »; tutto ciò premesso, il Bocci chiedeva la revoca del decreto, in via principale per insussistenza del credito azionato, in subordine per la non spettanza della rivalutazione monetaria riconosciuta in sede monitoria, in estremo subordine — previa declaratoria dell'avvenuto pagamento della « somma di L. 1.053.032 non contabilizzata » dalla Hisi — per essere il credito di entità minore rispetto a quella pretesa.

La convenuta, costituitasi, precisava anzitutto che « il credito azionato con il ricorso si riferiva esclusivamente a fatture emesse tra il 28 febbraio 1983 ed il 30 giugno 1984 »; deduceva quindi che atteso ciò, ed essendo certo che il Bocci aveva riconosciuto la « legittimità e congruità degli aumenti del canone di manutenzione », doveva ritenersi « pacifico » che i canoni mensili, così come aumentati ed accettati, si sarebbero dovuti pagare fino alla scadenza del contratto; sottolineava che « in forza della clausola contrattuale (n. 1) il canone va pagato anche se il cliente non utilizza l'elabora-

tore »; rilevava che il Bocci non aveva respinto mai le fatture inviategli, verosimilmente già da lui « contabilizzate »; contestava la fondatezza delle altre eccezioni sollevate dalla controparte, osservando in particolare, quanto alla controversa rivalutazione del credito, che « la Hisi è imprenditore ed a suo favore milita la presunzione di utile reimpiego del danaro » e, quanto alla reale entità del credito, che esso è proprio « quello azionato con il ricorso »; e conclusivamente chiedeva al Tribunale di respingere, con sentenza immediatamente esecutiva, l'opposizione — peraltro « previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 cod. proc. civ. da parte del ... G.I. ».

Instauratosi in tal modo il contraddittorio fra le parti; rigettata dal G.I. l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto; sulle conclusioni trascritte in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio e, all'udienza del 12 maggio 1988, discussa e posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Nei sensi precisati *infra*, l'opposizione proposta dal Bocci deve essere accolta. Infatti:

A) Contro quanto sostenuto dalla Hisi (v. Missiva 2 maggio 1983), le disposizioni dell'art. 4.2 del contratto di manutenzione non prevedono affatto degli « incrementi dei canoni ». Esse prevedono esclusivamente la rinnovazione tacita (a tempo indeterminato) e la facoltà di recesso di ciascuna parte (previa disdetta con congruo preavviso).

A conclusione diversa non si può pervenire neppure sulla base del disposto dell'art. 1 del citato contratto (il solo richiamato dall'art. 9, recante la determinazione del canone mensile). Tale disposto, in vero, non reca riferimento alcuno, né per esplicito né per implicito, ad un qualche meccanismo di adeguamento periodico del corrispettivo mensile della manutenzione.

B) L'assunto secondo cui il Bocci aveva riconosciuto la legittimità e congruità degli aumenti è palesemente infondato. Egli in vero, per quello che qui risulta, si era limitato ad accettare — dopo una reiterata contestazione delle pretese della Hisi (v. missive in data 17 marzo 1981, 15 giugno 1981, 9 novembre 1981) — la rideterminazione del

canone mensile nella somma di L. 446.200. E poiché la Hisi non ha provato che fosse stato accettato, contestualmente o successivamente, anche il principio dell'adeguamento periodico; poiché essa non ha neppure provato che il Bocci avesse accettato l'ulteriore aumento decorrente dal gennaio 1983; poiché d'altro canto, nella segnalata situazione, l'antecedente accettazione dell'aumento del canone non può certo considerarsi quale tacita e concludente manifestazione della volontà del Bocci di riconoscere, una volta per tutte, il principio su menzionato; va da sé che il diritto della Hisi al pagamento può essere ritenuto sussistente — in relazione ai tempi di effettiva spettanza — nei soli limiti della somma mensile di L. 526.516 (importo, questo, niente affatto « inespicabile », contro quanto sostenuto dalla Hisi, ma risultante dall'addizione dell'accettato canone di L. 446.200 e dell'IVA al 18%). Né in contrario può sostenersi, come sostiene Hisi nella « memoria al Collegio », che se il Bocci non avesse voluto accettare gli aumenti comunicatigli di volta in volta, « avrebbe semplicemente dovuto provvedere alla disdetta del contratto ». Egli invero, in mancanza di apposita previsione contrattuale circa l'entità del canone in caso di rinnovazione tacita, aveva diritto di pretendere l'osservanza delle pattuizioni anche rispetto al convenuto canone, non onere di dare disdetta a seguito delle unilaterali determinazioni di controparte (dovendo essere semmai questa ultima ad attivarsi, per risolvere il vincolo o ricondurre il rapporto ad equità nei modi di legge, in caso di ritenuta sopraggiunta onerosità).

C) L'estensione temporale del debito di pagamento del canone indicata dalla Hisi non può essere condivisa: a) non con riferimento alle fatture emesse tra il 28 febbraio 1983 ed il 31 luglio 1983, dato che, in atti, vi è prova appagante del già avvenuto pagamento di sei canoni mensili di L. 526.516 ciascuno (per quattro di questi vi è, addirittura, ammissione di pagamento della stessa Hisi, come si evince dalla « fattura » — mai contestata — costituente il doc. 5 dell'opponente, mentre per i due canoni residui il sicuro documentato invio dei titoli correlativi, effettuato con modalità identiche a quelle dell'invio dei titoli re-

lativi agli altri quattro, come si evince dai docc. 10 ss., lascia presumere ragionevolmente, in uno con la ricezione da parte di Hisi, il pagamento — nell'emersa mancanza di contrari o diversi elementi di valutazione); b) né, più in particolare, con riferimento alla fattura concernente il canone del giugno 1983, dato che in questo mese vi era stata sospensione della prestazione da parte di Hisi (secondo quanto ha dichiarato l'opponente, senza essere specificamente smentito da controparte) e, trattandosi di sospensione determinata dall'ingiustificata pretesa di maggiori canoni da parte della medesima Hisi, un eventuale pagamento risulterebbe, addirittura, assolutamente privo di causa; c) neppure — per la stessa ragione indicata or ora — con riferimento alle fatture concernenti i canoni dal dicembre 1983 in poi, dato che, come si evince dalla missiva Hisi 2 novembre 1983 costituente il doc. 16 — mai contestato — dell'opponente, con effetto dal novembre era stata disposta e comunicata al Bocci la sospensione della assistenza e, peraltro, non vi è in atti alcuna prova che la sospensione, in prosieguo, fosse per qualche verso venuta meno.

In realtà, appaiono ancora dovuti alla Hisi, alla luce di quanto detto e atteso il tenore dell'art. 1.3 del contratto di manutenzione, solamente i canoni relativi ai mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 1983; rispetto ai quali (anche questo va detto) non può essere fondatamente lamentato dal Bocci, con l'intento di paralizzare il diritto della Hisi al pagamento, un preteso deficit di manutenzione, ripetutamente evocato ma mai provato.

D) È ben vero che il mancato reimpiego del danaro — per fatto del debitore — da parte del creditore imprenditore costituisce una sicura fonte di presumibile danno; è pur vero, però, che questo danno non si identifica con l'automatica rivalutazione monetaria, quando il credito sia di valuta.

Anche sotto il particolare profilo di cui ci si occupa il provvedimento monitorio deve, quindi, essere revocato. Tuttavia, interpretata la domanda di « rivalutazione » proposta dall'Hisi come domanda di risarcimento del « maggior danno » ex art. 1224 comma 2, cod. civ. — specie alla luce di quanto si legge a p.

2 della comparsa di risposta —, il Collegio ritiene che tale danno, presumibile in base a fatti notori, possa essere considerato coincidente quantomeno con il differenziale della mancata remunerazione del capitale secondo il tasso medio bancario vigente durante il periodo della mora, vale a dire — determinato tale tasso, tenuto conto delle condizioni del mercato, nella misura del 10% annuo netto — coincidente con interessi pari al 5% annuo netto; da aggiungere agli interessi in misura legale (spettanti ex art. 1224 comma 1, cod. civ.) e da calcolare con uguale decorrenza (ossia, dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture afferenti ai canoni ancora dovuti), s'intende sui minori mensili spettanti effettivamente (ossia, su importi mensili di L. 526.516).

2. Poiché il Bocci deve alla Hisi sole L. 2.106.064 (pari a quattro canoni mensili come sopra determinati), oltre accessori di cui si è appena detto, ai fini della liquidazione delle spese di lite in favore della parte rimasta creditrice non può che tenersi conto dei « valori » ora indicati.

Pertanto, fatta applicazione delle tariffe forensi di cui ai decreti ministeriali 22 giugno 1982 e 31 ottobre 1985, si stima corretto liquidare in favore della Hisi complessive L. 1.305.400 (L. 49.000 per esborsi, L. 313.400 per diritti, L. 943.000 per onorari).

3. Mancandone, all'evidenza, i presupposti ex art. 282 cod. proc. civ., non può essere concessa l'esecuzione provvisoria della sentenza.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

1) revoca il decreto ingiuntivo n. 43150/84 in data 19 novembre 1984, emanato nei confronti di Bocci Angelo su ricorso di Honeywell Information Systems Italia S.p.A.;

2) dichiara tenuto e condanna il Bocci a pagare alla Honeywell L. 2.106.064, oltre accessori indicati in motivazione;

3) condanna altresì il Bocci a rimborsare alla controparte spese di lite per complessive L. 1.305.400;

4) rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione della sentenza.